SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1584)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità
(ANSELMI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (PRODI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari

Onorevoli Senatori. — La normativa contenuta nel disegno di legge introduce una modifica profondamente innovativa all'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, che — come è noto — detta la disciplina igienica della produzione e del commercio delle sostanze alimentari. Tale modifica è stata più volte auspicata dal Consiglio superiore di sanità, il quale ha sottolineato l'assoluta atipicità della vigente disciplina sulle cariche microbiche, impropriamente equiparata a fattispecie ben più gravi e comunque, entro certi limiti, qualitativamente diverse.

Quando si parla di « cariche microbiche » negli alimenti ci si riferisce, essenzialmente, alla presenza di germi saprofiti, la cui entità è il segno indiretto della qualità igienica degli alimenti dipendente dalle condizioni generali di igiene di uno stabilimento, dalle materie prime, dalle tecniche di conservazione; ci si riferisce, cioè, a un indice di qualità che non deve essere confuso con l'alterazione o la nocività degli alimenti: basti pensare che persino un banale incidente di lavorazione (ad esempio la perdita di pressione di una caldaia di riscaldamento) può determinare l'innalzamento della carica microbica anche di natura non patogena.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Italia è l'unico Paese nel quale per una siffatta evenienza la legge prevede l'intervento punitivo dello Stato comminando anche la privazione della libertà personale con l'arresto fino ad un anno.

Nei Paesi più sensibili a questa problematica (e particolarmente negli USA) il legislatore si è giustamente preoccupato di prevedere meccanismi preventivi più che repressivi, perseguendo l'obiettivo di migliorare le condizioni igieniche della produzione alimentare con la eliminazione delle cause della contaminazione microbica.

In questa ottica, decisamente più moderna ed aderente alla materia, è stato impostato il disegno di legge nel quale il problema della microbiologia alimentare non solo trova una più idonea soluzione mediante appositi meccanismi di intervento tecnico-amministrativo, ma corrisponde anche ai criteri di politica sanitaria preventiva già indicati dal Parlamento in sede di riforma sanitaria.

Inoltre la depenalizzazione del reato contravvenzionale previsto dalla vigente normativa in tema di indici microbiologici è strettamente aderente al recente orientamento del legislatore di riservare la tutela penale solo per quelle violazioni che ledano o mettano completamente in pericolo la salute pubblica.

Il disegno di legge, stralciato da una più ampia proposta normativa da tempo allo studio presso il Ministero della sanità, riveste un carattere di estrema urgenza in quanto dopo la emanazione, in data 11 ottobre 1978, della prima ordinanza ex articolo 5, lettera c) della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stato messo in moto quel meccanismo meramente repressivo che, se — come si è accennato — non risolve sul piano tecnico il problema della qualità igienica degli alimenti, rischia di porre in crisi interi settori produttivi sopratttuto di carattere artigianale con danni notevolissimi anche nel settore della occupazione.

Gli indici di qualità microbiologici contenuti nell'ordinanza del Ministro della sanità prevedono limiti molto rigorosi che impongono l'immediata modifica di impianti o la introduzione di tecnologie non immediatamente attuabili soprattutto da parte dei produttori artigianali e in particolare da quelli del tradizionale gelato italiano.

Il disegno di legge di cui alle premesse si compone di due articoli.

Con l'articolo 1, ferme restando le attribuzioni già di competenza del Ministro della sanità in ordine alla emanazione di apposite ordinanze per la determinazione degli indici microbiologici, vengono stabiliti i meccanismi di intervento da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria preposta alla vigilanza nel settore alimentare, qualora, a seguito dell'analisi microbiologica, si riscontri il superamento dei limiti delle cariche microbiche in determinate sostanze alimentari. Tali interventi, consistenti in vari prelevamenti di campioni con conseguente analisi, hanno lo scopo di consentire, attesi i risultati ad essi connessi, una valutazione non episodica del ciclo produttivo.

Si prevedono inoltre interventi amministrativi collegati ad ispezioni tecniche e a prescrizioni di specifici adempimenti diretti ad eliminare le cause che hanno prodotto il verificarsi del fenomeno del superamento dei limiti di tolleranza.

L'adempimento delle disposte prescrizioni risulta assicurato, oltre che dal rinvio alle disposizioni penali, anche attraverso misure di carattere amministrativo consistenti nella sospensione della attività produttiva che si protrarrà sino al momento in cui non verranno eliminate le cause che hanno dato luogo alle prescrizioni di cui al terzo comma.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione espressa dall'articolo 5, lettera c), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa, per determinate sostanze alimentari, indici microbiologici.

Quando, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare, i limiti di tolleranza di cui al precedente comma risultino superati, e non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, numero 283, l'Autorità sanitaria preposta alla vigilanza dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'Autorità sanitaria regionale dispone immediata ispezione tecnica, all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, e applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'Autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento nonchè fissare un termine per l'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al terzo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Il mancato adempimento dell'ordine legalmente dato ai sensi del presente articolo può comportare, indipendentemente dal procedimento penale, la chiusura temporanea dello stabilimento o laboratorio sino all'adempimento delle prescrizioni di cui al terzo comma.

Art. 2.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1962, n. 283.